

circolare  
**11 APRILE 2014**



Studio  
**Arlati Ghislandi**

CONSULENZA  
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 11 aprile 2014

## Oggetto

### Accertamenti ispettivi sulla Cigs – istruzioni del Ministero del Lavoro

Al fine di uniformare l'attività ispettiva diretta a verificare la sussistenza dei criteri per l'approvazione e la proroga dei programmi per riorganizzazione e ristrutturazione aziendale (artt. 1 e seguenti del DM n. 31444 del 20.8.2002), il Ministero del Lavoro ha precisato che nell'ambito dell'attività di ispezione è opportuno accertare

- che nell'ambito del programma di riorganizzazione aziendale, il presupposto del programma di intervento sia costituito da "inefficienze gestionali" collegate ad un'esigenza di modifica/innovazione dell'assetto gestionale e/o produttivo;
- che nel caso di ristrutturazione aziendale il programma sia volto all'attuazione di interventi sui processi produttivi ovvero interventi di razionalizzazione, rinnovo, aggiornamento tecnologico, la cui preminenza – in termine percentuali – rispetto al complesso degli investimenti previsti, deve riguardare impianti fissi ed attrezzature direttamente impegnate nel processo produttivo;
- l'entità degli investimenti effettuati dall'azienda nel biennio precedente - sia quelli della stessa tipologia, sia quelli di diversa tipologia rispetto a quelli programmati - e dichiarati nella domanda dall'azienda medesima. In merito, l'organo ispettivo dovrà procedere confrontando la media annuale degli investimenti effettuati nel biennio precedente con la media annuale degli investimenti programmati (l'ammontare degli investimenti previsti, relativi alle unità aziendali interessate all'intervento, deve essere superiore all'ammontare degli investimenti effettuati nel biennio precedente);
- che la programmazione di attività formative coinvolga almeno il 30% dei lavoratori sospesi. Il personale ispettivo deve, pertanto, verificare la coerenza del tipo di formazione svolta con il programma presentato e con gli altri investimenti - anche di carattere produttivo - effettuati, nonché la ricollegabilità tra la formazione effettuata e le sospensioni.

Quanto al requisito della formazione il Ministero osserva che tale accertamento risulta ancor più necessario quando la formazione sia svolta sul luogo di lavoro, ed anche quando la formazione coinvolga un numero elevato di lavoratori fino al 100%, considerato che questo tipo di formazione, proprio per il fatto di svolgersi sul posto di lavoro e con l'utilizzo dei mezzi di produzione, può prestarsi a pratiche elusive.

In particolare, gli ispettori sono chiamati a verificare che l'attività produttiva ordinaria sia realmente sospesa e che, dunque, il percorso di formazione sia finalizzato esclusivamente ad apprendimento e aggiornamento.

A tal fine, il Dicastero dispone di riscontrare, sia attraverso il Lul sia attraverso i sistemi elettronici di rilevazione delle presenze, le presenze dei lavoratori in azienda, il monte ore dedicato alla formazione e compararle con quelle conguagliate a titolo di Cigs.

Per tutto quanto sopra, il Ministero prescrive di verificare la sussistenza dei seguenti requisiti:

- l'effettiva sospensione dei lavoratori dalle ordinarie attività lavorative;
- l'effettiva esigenza delle sospensioni dal lavoro e la loro concreta attuazione;
- il collegamento della formazione con il programma di ristrutturazione/riorganizzazione;
- il numero dei lavoratori coinvolti nell'attività formativa.

Dalla complessità delle verifiche così delineate dall'amministrazione discende che il controllo ispettivo non può limitarsi ad una verifica documentale, ma comporta sempre l'accesso sul luogo di lavoro, e l'acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori coinvolti dai processi formativi.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi  
Dottore Commercialista  
Revisore contabile

